



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 223/2020

Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di autotrasporto merci conto terzi, ubicato in Comune di Narni (TR), S.S. Tiberina Km 10+300, della ditta SETRAS SERVIZI S.r.l., con sede legale in Comune di Narni (TR), S.S. Tiberina Km 10+300

PREMESSE

Visto

che con nota prot. n. 154237 del 09/08/2019, è stato comunicato l'avvio del procedimento per la revisione dell'AUA;

Vista

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata con l'AUA adottata dalla Regione Umbria con D.D. n. 9736 del 12/10/2016, rilasciata dal Comune di Narni con AUA n. 9/2016 del 14/10/2016;

Considerato:

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti e gli ulteriori elementi forniti dalla ditta, acquisiti al protocollo regionale con i n.ri 11673, 11676 e 11677 del 23/01/2020;
- che la ditta in sede di revisione dell'AUA sostituisce il sistema di depurazione delle acque di lavaggio delle cisterne mantenendo gli stessi quantitativi di acqua trattata, relativamente alle emissioni in atmosfera, dichiara che nulla è cambiato rispetto al progetto presentato per l'ottenimento dell'AUA 9/2016

Considerate:

le riunioni della Conferenza di Servizi convocate, dalla Regione Umbria in data 03/09/2019 , 17/12/2019 e 04/03/2020;

Ritenuto:

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

Considerato il le comunicazioni dell'ARPA Umbria prot. n. 0016671 del 10/09/2019 e prot. n. 0000523 del 09/01/2019 e, acquisite al protocollo regionale n. 0004250 del 09/01/2019 e n. 0168179 del 10/09/2019;

Considerato il parere favorevole ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/2006 espresso dal Comune di Narni in sede della riunione della Conferenza di Servizi del 04/03/2020, con condizione che "in fase di riavvio dell'impianto sia effettuato un periodo di monitoraggio che preveda l'attivazione di un sistema di registrazione degli eventi e delle segnalazioni (piano odori) e delle conseguenti modalità di risposta dell'azienda nella gestione dell'impianto";

Considerato che tale condizione viene recepita nell'Allegato Emissioni con prescrizione di presentare una procedura relativa alla registrazione degli eventi finalizzata al controllo degli odori;

DESCRIZIONE ATTIVITA':

- il Gestore ha convogliato nel punto di emissione E1 le emissioni atmosferiche connesse a lavaggio con idropulitrice di autocisterne per trasporto di prodotti chimici e alimentari;
- le acque reflue dello stabilimento, preliminarmente al recapito in rete fognaria, sono trattate mediante impianto di depurazione costituito da sezione chimico-fisica e successivo trattamento biologico a fanghi attivi;
- le linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue di tipo chimico/fisico e biologico con potenzialità inferiore a 10 m3/h di acque trattate e 10.000 abitanti equivalenti sono ricomprese nell'elenco di impianti ed attività di cui all'Allegato IV, parte 1 (rif. lett. p-bis) le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e non sono sottoposte ad autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 269, comma 10 del D. Lgs. 3/04/2006 n. 152, gli impianti di deposito di oli minerali non sono sottoposti ad autorizzazione, ma i gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità dall'autorità competente;

PRESCRIZIONI

a) al rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;

b) alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti del Servizio Autorizzazioni Ambientali della Regione Umbria;

c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, dei controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla corretta tenuta del registro per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;

d) prescrizioni di carattere generale:

- d.1 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD Sicurezza;
- d.2 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;

- d.3 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.4 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD Sicurezza;
- d.5 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.6 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.7 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.8 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.9 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.10 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.11 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.12 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.13 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.14 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.15 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);

- d.16 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.17 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.18 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

- e.1 la ditta dovrà preventivamente comunicare la riattivazione dell'impianto di lavaggio autocisterne;
- e.2 entro 30 giorni dalla data fissata per riattivazione dell'impianto, la Ditta dovrà trasmettere, alla Regione Umbria -Servizio Autorizzazioni Ambientali, all'ARPA Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD Sicurezza, e al Sindaco del Comune di Narni (TR), una procedura relativa alla registrazione degli eventi finalizzata al controllo degli odori derivanti dallo stabilimento;
- e.3 entro 30 giorni dalla data fissata per riattivazione dell'impianto, la Ditta dovrà effettuare il controllo al punto di emissione E1;
- e.4 ripetizione del controllo al punto di emissione E1 dopo 6 mesi dal controllo di cui al punto e.3;
- e.5 successivamente, i controlli dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per il punto di emissione E1;
- e.6 dovranno essere intercettate e convogliate all'impianto di depurazione tutte le sostanze residue contenute nelle cisterne sottoposte a lavaggio;
- e.7 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

S.O.V. espresse come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Ossigeno	UNI EN 14789:2006
Umidità	UNI EN 14790:2006
Pressione	UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura	UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata	UNI EN ISO 16911-1:2013

- e.8 per il controllo del rispetto del limite di emissione riferito agli acidi inorganici e alle sostanze basiche dovranno essere utilizzate, rispettivamente, tecniche di cromatografia ionica e di titolazione acido-base; a tale riguardo si farà riferimento ai metodi NSIOH n. 7903 e 7401;
- e.9 per il controllo del rispetto del limite di emissione riferito alle sostanze odorigene dovrà essere utilizzata la tecnica di gascromatografia abbinata a spettrometria di massa (GC/MS); a tale riguardo si farà riferimento al metodo TO-15 US EPA;
- e.10 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;
- e.11 i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a

tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante.

CONDIZIONI

le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

L'Istruttore direttivo Tecnico
P.I. Bonaccini Gianluca



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

Allegato 1

Ragione Sociale **SETRAS SERVIZI SRL** **Unità Produttiva:** **Narni** **TR** **Via Tiberina km 10+300**
Narni Scalo

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Postazione lavaggio autocisterne	Acidi inorganici	2	mg/Nm³	600	8	220	Ambiente	9,00	0,30	-	-	Adsorbimento letto fisso carboni attivi, zeoliti, ossidi di ferro ("SulfaTreat")
		Sostanze alcaline	3	mg/Nm³									
		S.O.V.	10	mg/Nm³									
		Composti ridotti azoto	5	mg/Nm³									
		Composti ridotti zolfo	5	mg/Nm³									

Legenda:	
Punto Emissione	Note
E1	Composti ridotti dell'azoto espressi come NH ₃ . Composti ridotti dello zolfo espressi come H ₂ S